



Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**
Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP-PN - DIREZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-PN**
Oggetto: **ATTI PRIVATI - CONSEGNA DOCUMENTI ORIGINALI VERBALE
ASSEMBLEA ADEGUAMENTO TERZO SETTORE -**
Classificazione:
Mittente: **MISSIONDEPUNTOZERO**
Diretti Interessati:
Num. protocollo: **0045037**
Data: **17/11/2020 11:32:49**
Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT PORDENONE - DP
PORDENONE**



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE MISSIONDUEPUNTOZERO

Il giorno 6 del mese di Luglio 2020, alle ore 20.30, presso la sede si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Missionduepuntozero per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di 21 soci e può validamente deliberare con il voto favorevole di almeno 20 soci.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il/la sig./sig.ra Osvaldo del SAVIO e quale Segretario il/la sig./sig.ra Adriana SCARDOVI.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di

- conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore,
- conferire mandato alla Sig.a Adriana SCARDOVI di deposito dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22.10 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



30 OTT, 2020

atto registrato a Pordenone il
al n° 3095 Mod. TH con liquidati € 2
di cui per imposta IPOT. €
con allegati:

Il Segretario



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE
"missionduepuntozero – Organizzazione di volontariato"

autografo A
Pordenone il 30 OTT 2020 all'atto reg.to a
n° 3095 Mod. 21 al
liquidati € _____ con
per imposta IPOT. € _____ di cui

DENOMINAZIONE , SEDE, SCOPI

Art. 1 - E' costituita l'associazione denominata **"missionduepuntozero – Organizzazione di Volontariato"**.

L'associazione è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, dal D. Lgs. 117/17, nonché dal presente Statuto.

L'associazione è a-partitica, di durata illimitata e senza fini di lucro, opera nel territorio compreso tra i fiumi Livenza e Tagliamento.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Pordenone.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto.

Art. 3 - L'associazione **"missionduepuntozero - Organizzazione di Volontariato"**, ha lo scopo di partecipare alla ri-costruzione del capitale sociale, alla protezione dei cittadini più deboli, alla riscoperta della capacità di cooperazione e mutualismo dei cittadini e alla valorizzazione dei territori locali per rispondere proattivamente alla crisi socio-economica.

L'associazione si propone – in modo prevalente e non esclusivo - di partecipare, promuovere e sostenere le attività ed i progetti di organismi ad essa affini.

Per raggiungere il proprio scopo l'Associazione esercita in via prevalente le seguenti attività di interesse generale, definite dall'art 5 del D.LGS 117/17:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale sopra elencate, nei limiti e con le modalità previste dall'Art 6 del CTS e previa delibera dell'assemblea.

ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI

Art. 4 - L'associazione persegue i propri scopi tramite le seguenti attività:

- a) Sviluppo e valorizzazione di forme di interdipendenza e di legami forti tra impresa e comunità locali favorendo condizioni di vantaggio competitivo;
- b) promozione, con strumenti e mezzi adeguati, e sostegno a chi, nel fare impresa, si impegna con un preciso orientamento al bene comune;
- c) attenzione e sostegno a quei lavoratori che decidono di rilevare le aziende in cui lavorano per scongiurarne la chiusura;
- d) supporto allo sviluppo di nuove iniziative economiche di impresa sociale.
- e) sensibilizzazione e promozione culturale sui temi dell'economia solidale e di comunità, dell'impresa sociale e dell'autoimprenditorialità;
- f) formazione ed aggiornamento di operatori e volontari del Terzo Settore e di cittadini disponibili/interessati a diventare "ambasciatori" dell'associazione e dei suoi progetti;
- g) sensibilizzazione e promozione di "azionariato popolare" (donazione al fondo microcredito, adesione a progetti di crowdfunding, partecipazione diretta al capitale di micro-imprese, ecc);
- h) censimento e creazione di una banca dati di professionisti che, a costi vantaggiosi e/o gratuitamente, si mettono a disposizione ed accompagnano lo startup di imprese;
- i) qualunque altra azione coerente con gli scopi sociali e sostenibile per l'associazione, anche su proposta di organismi ad essa affini.

Tali attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività degli associati non può essere retribuita neppure in modo indiretto. Agli stessi possono essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute.

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

SOCI

Art. 5 – Sono soci i cittadini che, su richiesta scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo, che deciderà inappellabilmente tenendo conto delle finalità e degli interessi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, ricevuta la domanda da parte degli interessati, ne delibera l'ammissione disponendo per l'annotazione dei nuovi associati nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa di ingresso.

L'eventuale negazione da parte del Consiglio Direttivo deve essere motivata e deve essere comunicata agli interessati entro 60 giorni. Essa può essere appellata, da parte di chi ha presentato la domanda, davanti all'Assemblea dei soci, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto.



Art. 6 - L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa di ingresso, non inferiore all'importo determinato dal Consiglio Direttivo, nonché al versamento della quota annuale a carico dei soci.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote di ingresso e annuali.

La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o, sentito il parere della Corte d'Onore di cui al successivo art. 16, di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

Le motivazioni relative all'esclusione sono comunicate con lettera all'interessato.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso, decesso e esclusione.

L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata solo in forma gratuita.

In base alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 tutti i dati personali raccolti sono soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.

Gli associati sono tenuti a:

- partecipare alla vita associativa e concorrere al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie disponibilità.
- osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- eleggere ed essere eletti alle cariche associative;

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle Socie e dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) i Presidenti;
- d. Organo di Controllo

Può essere inoltre costituita la Corte d'Onore

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti al precedente art. 4 per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea delle Socie e dei Soci

Art. 8 - L'assemblea è costituita dai soci/e aventi diritto di voto che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dai Presidenti.

Essa è inoltre convocata ogniqualevolta i Presidenti o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il trentatre per cento (33%) dei soci in regola con il versamento delle quote sociali.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera, spedita anche a mezzo e-mail, a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dai Presidenti o da altra persona designata dall'assemblea medesima.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per la partecipazione alle assemblee non è ammessa la rappresentanza-delega.

Art. 9 - L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto redatti secondo le disposizioni di legge ed in particolare dell'art 13, 14 e 87 del CTS e relative norme attuative.;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 10 – il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione e svolge le funzioni previste dall'art. 26 del D.LGS 117/17. Esso è composto, oltre che dai Presidenti, da membri eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea delle Socie e dei Soci, che ne determina anche il numero dei componenti (con pari dignità di genere).

Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti.

Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.



I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un componente nel corso dell'esercizio è facoltà dell'Organo stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea nell'Organo in carica, s'intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo.

Art. 11 – il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza alcuna limitazione, ad eccezione delle materie che dal presente Statuto e dalla legge sono demandate tassativamente all'Assemblea dei Soci. il Consiglio Direttivo con propria delibera determinerà quali atti i Presidenti potranno compiere senza preventiva delibera dell'Organo stesso.

Art. 12 – il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che i Presidenti lo ritengano opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti. il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti gli associati.

Presidenti

Art. 13 - I Presidenti, in numero di due (una donna e un uomo), vengono eletti dall'Assemblea delle Socie e dei Soci a maggioranza dei presenti ed hanno la funzione di rappresentare l'associazione.

Convocano e presiedono l'Assemblea delle Socie e dei Soci e il Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste nello Statuto.

Il mandato dei Presidenti dura tre anni.

I presidenti hanno, congiuntamente, la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 14 - Se per dimissioni o per altra causa il Presidente o la Presidente dell'Associazione sono impossibilitati ad esercitare le loro funzioni, queste sono svolte per intero, fino alla successiva Assemblea annuale, da chi permane in carica o, se ambedue impossibilitati, dal componente più anziano di carica del Consiglio Direttivo.

Organo di controllo

Art. 15 - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.LGS 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Corte d'Onore

Art. 16 - Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi sono sottoposte alla competenza di una Corte d'Onore – se prevista dall'Assemblea - composta da tre membri eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea.

I componenti la Corte d'Onore durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicano «ex bono et aequo» senza formalità di procedura.

La loro decisione è inappellabile.

LIBRI SOCIALI

Art. 17 - L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo, fatto salvo il rispetto delle normative inerenti la privacy.

PATRIMONIO, MEZZI FINANZIARI ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- c. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

Art. 19 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote sociali
- b. contributi specifici di enti pubblici e privati
- c. introiti derivanti da attività, manifestazioni, pubblicazioni o partecipazione ad esse
- d. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità meglio descritte agli art. 3 e 4 del presente Statuto.

Art. 20 - Gli esercizi sociali dell'Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, che saranno sottoposti per l'approvazione all'Assemblea delle Socie e dei Soci. Il Consiglio Direttivo elaborerà, contestualmente al Bilancio di Esercizio, un documento di "rendicontazione sociale" dell'attività.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

REGOLAMENTI INTERNI

Art. 21 - L'assemblea può approvare regolamenti interni per il funzionamento dei singoli organi e per disciplinare le varie attività associative.

Riunioni a distanza e voto per corrispondenza o telematico

Art. 22

La partecipazione all'Assemblea e al Consiglio Direttivo possono avvenire anche a distanza, utilizzando mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può essere svolta per corrispondenza o in via elettronica, attraverso strumenti telematici che consentano l'individuazione univoca del partecipante e garantendo adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

SCIoglimento

Art. 23 - L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea con voto favorevole dei 4/5 dei Soci effettivi o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, nei termini e secondo le procedure previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17.

Qualifica di ETS e denominazione – clausola transitoria

Art. 24 - L'acquisizione della qualifica di ETS – Organizzazione di Volontariato è subordinata all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 53 del Codice del Terzo settore.

L'utilizzo della denominazione di "OdV", è subordinato all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 53 del Codice del Terzo settore.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

